



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305421 – 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

DECRETO RETTORALE

IL RETTORE

premesso che:

- con delibera n. 38 del 29 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera n. 21 del 29 febbraio 2024, ha approvato l'istituzione della struttura di servizio denominata "Struttura di Ateneo per le Strumentazioni Scientifiche (SASS)" e il testo Regolamento della stessa;

richiamati:

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in particolare l'articolo 31;
- il vigente Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l'articolo 76;
- la delibera del Senato Accademico n. 21 del 29 febbraio 2024 di cui in premessa;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 febbraio 2024, citata in premessa;

considerato necessario istituire la struttura di servizio denominata "Struttura di Ateneo per le Strumentazioni Scientifiche (SASS)" dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed emanare il testo del Regolamento della stessa;

DECRETA

1. di istituire la struttura di servizio denominata "Struttura di Ateneo per le Strumentazioni Scientifiche (SASS)" dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo a decorrere dalla data del presente Decreto Rettorale;
2. di emanare il Regolamento della struttura di servizio denominata "Struttura di Ateneo per le Strumentazioni Scientifiche (SASS)" dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI ATENEO PER LE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE (SASS)

Indice

Articolo 1 - Istituzione e sede

Articolo 2 - Finalità e funzioni

Articolo 3 - Organizzazione della SASS

Articolo 4 - Organi della SASS

Articolo 5 - Consiglio Direttivo della SASS

Articolo 6 – Direzione Scientifica della SASS

Articolo 7 – Gestione e coordinamento tecnico della SASS



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305421 – 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

Articolo 8 – Risorse economiche e finanziarie

Articolo 9 - Gestione amministrativa e contabile

Articolo 10 - Modifiche del Regolamento

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

Articolo 12 - Pubblicità

Articolo 13 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione e sede

1. Presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è istituita una struttura di servizi, ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto e dell'art. 76 del vigente Regolamento Generale di Ateneo, denominata "Struttura di Ateneo per le Strumentazioni Scientifiche (SASS)".

2. Concorrono all'istituzione della SASS i sottoindicati Dipartimenti:

1. DISB
2. DiSPeA
3. DISTUM

cui possono aggiungersi ulteriori Dipartimenti interessati, su proposta dei rispettivi Consigli di Dipartimento.

Articolo 2 - Finalità e funzioni

1. La SASS ha la finalità di coordinare e gestire la strumentazione scientifica in un'ottica di condivisione e ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali.

In particolare, la SASS si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a) garantire al personale di ricerca ampio accesso alla strumentazione scientifica;
- b) promuovere l'utilizzo condiviso della strumentazione esistente tra più gruppi di ricerca;
- c) promuovere l'adozione di politiche comuni di potenziamento e sviluppo delle strumentazioni;
- d) programmare e assicurare la gestione coordinata della manutenzione delle strumentazioni condivise, in un'ottica di efficientamento;
- e) erogare prestazioni specialistiche e altamente qualificate rivolte a utenti interni all'Ateneo ed esterni.

2. La SASS opera con la duplice funzione di responsabile della gestione delle strumentazioni e coordinatore di una rete di strumenti e laboratori presenti in Ateneo. L'accesso a tali strumentazioni avviene tramite la costituzione di Piattaforme di Servizi. La strumentazione della SASS comprende sia attrezzature acquisite con diverse modalità dall'Ateneo sia conferite dai Dipartimenti su base volontaria.

Articolo 3 - Organizzazione della SASS

1. La SASS è articolata in *Piattaforme di Servizi* (nel seguito Piattaforme) che rappresentano strutture di coordinamento e organizzazione di una rete di laboratori e/o strumentazioni scientifiche omogenee e di ampio interesse per le linee di ricerca attive presso l'Ateneo, fruibili dal personale di ricerca dell'Ateneo.



In fase di prima attivazione, le Piattaforme di Servizi sono identificate da apposita Commissione, all'uopo nominata, e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo della SASS può proporre l'attivazione di ulteriori Piattaforme agli Organi Accademici. L'iter di attivazione di una nuova Piattaforma può prendere avvio anche su richiesta di almeno un Consiglio di Dipartimento costituente la SASS, presentata al Consiglio Direttivo; qualora la richiesta del Dipartimento sia valutata rispondente alla finalità della SASS e compatibile con la propria programmazione economico-finanziaria, il Consiglio Direttivo ne propone l'attivazione agli Organi Accademici.

La proposta di attivazione di una Piattaforma deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione della Piattaforma;
- b) la/il referente scientifica/o;
- c) i benefici per l'Ateneo derivanti dalla condivisione della strumentazione scientifica e gli obiettivi di miglioramento perseguiti;
- d) la strumentazione scientifica conferita, indicando, per ciascuna attrezzatura, i dati di inventario e la collocazione;
- e) il personale di ricerca e tecnico-scientifico disponibile al coordinamento, alla gestione e al funzionamento della piattaforma;
- f) le risorse economiche e finanziarie necessarie annualmente al funzionamento della piattaforma (es. costi per manutenzione ordinaria, materiali di consumo, ecc.);
- g) le prestazioni di servizi erogabili, con la distinzione tra servizi rivolti a utenti interni ed esterni.

Articolo 4 - Organi della SASS

1. Gli Organi della SASS sono:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Direttore Scientifico.

Articolo 5 - Consiglio Direttivo della SASS

1. Il Consiglio Direttivo della SASS ha funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento della Struttura di Ateneo per le Strumentazioni (SASS). In particolare:
 - a) approva la strategia di gestione e manutenzione delle Piattaforme, le politiche di condivisione delle strumentazioni scientifiche e dei laboratori a esse conferite, in coerenza con gli obiettivi delineati dal Piano Strategico di Ateneo;
 - b) propone agli Organi accademici l'attivazione di nuove Piattaforme;
 - c) esprime parere in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle Piattaforme istituite, proponendo agli Organi accademici, se del caso, l'accorpamento o la disattivazione;
 - d) approva la programmazione annuale delle attività scientifiche e di servizio delle Piattaforme, anche sulla base delle richieste di prestazioni di servizi pervenute da utenti interni e/o esterni;
 - e) formula una proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, della SASS da trasmettere alla Direzione Generale;



- f) contribuisce alla definizione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi della SASS, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - g) approva le proposte di sviluppo delle Piattaforme in termini di potenziamento, gestione o sostituzione delle strumentazioni scientifiche (es. investimenti in nuovi acquisti di attrezzature scientifiche, sostituzione della strumentazione obsoleta, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.) nell'ambito del budget assegnato e in considerazione della programmazione triennale;
 - h) approva e aggiorna i tariffari interni ed esterni delle Piattaforme. Entro il 31 gennaio di ogni anno invia gli eventuali inserimenti/modifiche/eliminazioni intervenute sui tariffari nell'anno precedente al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale;
 - i) approva le linee generali di impiego dei fondi destinati dall'Ateneo alla SASS;
 - j) approva una relazione annuale sulle attività scientifiche, di investimento, di gestione e di servizio svolte nell'anno precedente, corredata del riepilogo economico consuntivo, da trasmettere agli Organi accademici affinché sia verificato sistematicamente che le attrezzature siano adeguate allo svolgimento delle attività di ricerca;
 - k) approva linee guida di utilizzo di spazi e di attrezzature;
 - l) esercita ogni altra funzione attribuita dagli Organi Accademici.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) il/la Direttore/Direttrice Scientifico/a della SASS;
 - b) una unità di personale di ricerca designata da ciascun Dipartimento costituente la SASS;
 - c) i/le Referente Scientifici/Scientifiche di ciascuna piattaforma;
 - d) i/le Referenti Tecnici/Tecniche di ciascuna piattaforma;
 - e) il/la Coordinatore/Coordinatrice tecnico/a della SASS
 - f) un/una Referente della struttura amministrativa-contabile della SASS.
3. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque motivo di una/o o più componenti designate/i, si provvede ad una nuova designazione entro 30 giorni dalla data di accettazione delle dimissioni o di accertamento della decadenza.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Direttore/Direttrice Scientifico/a della SASS, che lo convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Il Consiglio è inoltre convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza di chi ne ha diritto, detratte le assenze giustificate; le presenze non possono essere comunque inferiori ad un terzo di chi ne ha diritto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il/la Direttore/Direttrice Scientifico/a deve procedere ad una nuova convocazione.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta delle/dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate.



Articolo 6 – Direzione Scientifica della SASS

1. Il/la Direttore/Direttrice Scientifico/a della SASS è individuato/a tra il personale docente e ricercatore di ruolo ed è nominato/a dal Rettore.
2. Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato/a consecutivamente una sola volta.
3. Il/la Direttore/Direttrice Scientifico/a:
 - a) presiede e convoca il Consiglio Direttivo della SASS;
 - b) coordina e pianifica le attività svolte dalla SASS e dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e alle decisioni del Consiglio Direttivo della SASS;
 - c) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale,
 - d) presenta al Consiglio Direttivo i documenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), j) e l);
 - e) propone alla Direzione Generale dell'Ateneo l'avvio delle procedure di approvvigionamento.

Articolo 7 – Gestione e coordinamento tecnico della SASS

1. La gestione delle Piattaforme è garantita dal personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso l'Ateneo, assegnato alla SASS con Decreto del Direttore Generale che individua anche i referenti per ciascuna piattaforma.
2. Tra il personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con Decreto del Direttore Generale è individuato un/una Coordinatore/Coordinatrice tecnico/a che è responsabile del supporto tecnico dei servizi del Centro. Collabora, inoltre, con il/la Direttore/Direttrice nell'attività di progettazione finalizzata al miglioramento e all'innovazione dei servizi erogati dal Centro.

Articolo 8 – Risorse economiche e finanziarie

1. L'Ateneo alloca alla SASS un budget annuale, determinato sulla base dei costi di gestione (es. manutenzione ordinaria/straordinaria, funzionamento, ecc.) delle strumentazioni conferite alle singole Piattaforme. Il budget della SASS è altresì alimentato in parte dalla fornitura di prestazioni di servizi, secondo tariffari determinati ai sensi del precedente art. 5.
2. I Dipartimenti possono contribuire al potenziamento, alla gestione e allo sviluppo della strumentazione conferita alle Piattaforme afferenti alla SASS, cofinanziando con fondi propri l'acquisto di nuova strumentazione scientifica e/o la gestione di quella esistente.

Articolo 9 - Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativa della SASS è demandata, almeno nella fase iniziale, al Plesso Scientifico (DISPeA-DISB).
2. La gestione amministrativa e contabile della SASS è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305421 – 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

Articolo 10 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi delle/degli aventi diritto al voto, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 12 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

3. di dare pubblicità al presente Decreto sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Urbino, data del protocollo.

IL RETTORE
Giorgio Calcagnini
firmato digitalmente